

## Responsabilità degli enti e non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. nell'ambito dei reati ambientali

Cass. Sez. III Pen. 15 gennaio 2020, n. 1420 - Lapalorcia, pres.; Liberati, est.; Casella, P.M. (conf.) - P.G. in proc. Autotrasporti B. S.n.c., ric. (*Annulla con rinvio Trib. Trento 5 settembre 2018*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Persona giuridica - Società - D.lgs. n. 231 del 2001 - Applicabilità della causa di esclusione della responsabilità ex art. 131 bis c.p. - Esclusione - Ragione.**

*La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa dell'ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione.*

(*Omissis*)

### FATTO

1. Con sentenza del 5 settembre 2018 il Tribunale di Trento ha assolto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., per la particolare tenuità del fatto, la S.n.c. Autotrasporti B. dall'illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25 *undecies*, in relazione al reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 (contestatole per l'esecuzione di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte del legale rappresentante della società, nell'interesse della stessa), ritenendo che l'offesa provocata da tale illecito sia di particolare tenuità, in considerazione del modesto vantaggio conseguito dall'ente, della riparazione successiva e della non abitudine del comportamento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, lamentando l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 131 bis c.p. da parte del Tribunale, per essere tale causa di esclusione della punibilità applicabile solamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche e disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2001, risultando, tra l'altro, irrilevante nei confronti dell'ente l'eventuale proscioglimento degli imputati per la particolare tenuità del fatto, la cui realizzazione costituisce presupposto sufficiente per poter affermare la responsabilità dell'ente nel cui interesse il reato sia stato commesso e che da esso abbia tratto profitto, anche nel caso in cui gli autori siano stati dichiarati non punibili. Nel caso in esame il Tribunale aveva affermato come sussistenti gli elementi costitutivi del reato presupposto e il vantaggio per l'ente, con la conseguente sussistenza dei presupposti per applicare all'ente la sanzione amministrativa, indebitamente esclusa dal Tribunale, risultando errato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla mancata previsione nel d.lgs. n. 231 del 2001, art. 8 della causa di esclusione della punibilità contemplata dall'art. 131 bis c.p., non ancora introdotta nell'ordinamento all'epoca della approvazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

### DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato.

2. Questa Corte ha già chiarito, e si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può ora essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall'art. 131 bis c.p.), e quella amministrativa dell'ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione.

La giurisprudenza ha ormai chiarito che quella amministrativa degli enti è un *tertium genus* di responsabilità, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un. n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261.112).

È stata chiarita anche la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, art. 8, rubricato per l'appunto «autonomia della responsabilità dell'ente», la responsabilità dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia (Sez. V, n. 20060 del 4 aprile 2013

P.M. in proc. Citibank, rv. 255.414; Sez. VI, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, rv. 267.048). Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica (v. Sez. IV, n. 38363 del 23 maggio 2018, Consorzio Melinda S.C.A., rv. 274.320). Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (cfr. Sez. III, n. 9072 del 17 novembre 2017, dep. 28 febbraio 2018, Ficule, rv. 272.447).

Detta causa di esclusione della punibilità non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente.

La circostanza, sottolineata dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, che tale causa di esclusione della punibilità non sia contemplata dal d.lgs. n. 231 del 2001, art. 8, che, come evidenziato, prevede i casi di esenzione da responsabilità dell'ente, non consente di ritenere applicabile agli enti la causa di esclusione della punibilità prevista per i reati dall'art. 131 *bis* c.p., inserita, come sottolineato dal pubblico ministero ricorrente, dal d.lgs. n. 28 del 2015, art. 1, comma 2, cioè successivamente al d.lgs. n. 231 del 2001.

Risulta, in definitiva, errata l'applicazione compiuta dal Tribunale di detta causa di esclusione della punibilità all'ente chiamato a rispondere di un illecito amministrativo, non essendone consentita l'estensione a tale tipo di responsabilità, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.

*(Omissis)*

## Responsabilità degli enti e non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. nell'ambito dei reati ambientali

1. - *La vicenda processuale.* La sentenza della Suprema Corte oggetto della presente trattazione riguarda la vicenda processuale nell'ambito della quale, con sentenza del 5 settembre 2018, il Tribunale di Trento aveva provveduto a prosciogliere, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., la S.n.c. Autotrasporti B. dall'illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231/2001, art. 25 *undecies*, in relazione al reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006, ipotizzato a carico della società con riguardo alla attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte del legale rappresentante dell'ente, asseritamente svolta nell'interesse della stessa. In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'offesa provocata da tale illecito fosse da considerare di particolare tenuità, avendo riguardo al modesto vantaggio conseguito dall'ente, allo svolgimento di una attività riparatoria posta in essere dalla persona giuridica in un momento successivo al fatto e alla non abitualità del comportamento adottato.

Avverso tale pronuncia il procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento provvedeva a formulare ricorso per cassazione lamentando, da un lato, l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 131 bis c.p. da parte del Tribunale, per essere tale causa di esclusione della punibilità applicabile solamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche e disciplinati dal d.lgs. n. 231/2001, e, dall'altro come la responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001 fosse del tutto autonoma rispetto a quella delle persone fisiche che avevano agito nel loro interesse.

Sul punto, il procuratore generale rilevava nel proprio atto di impugnazione come il richiamo operato dal Tribunale nella sentenza impugnata all'art. 8, d.lgs. n. 231/2001 fosse frutto di un'interpretazione sistematica erronea, posto che l'istituto disciplinato ex art. 131 bis c.p. all'epoca della approvazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti non era stato ancora introdotto nell'ordinamento giuridico.

Con la sentenza oggetto del presente elaborato la Corte di cassazione, ponendosi nel solco di una serie di pronunce univoche della giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup> e nel silenzio protratto sul punto dal legislatore, accoglie le doglianze esposte dal procuratore generale ed annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale territorialmente competente.

La Suprema Corte dunque, eliminando ogni dubbio circa la questione della (im)possibilità di estendere l'art. 131 bis c.p. alla responsabilità dell'ente, conferma e ribadisce, senza esitazioni, la linea interpretativa sviluppata in precedenza, giungendo a conclusioni piuttosto nette in materia.

In particolare, la Corte di cassazione giunge a (ri-)affermare il principio di diritto già in passato elaborato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in base al quale, data la «*differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può ora essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall'art. 131 bis c.p.), e quella amministrativa dell'ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione*», l'art. 131 bis c.p. non è applicabile alla responsabilità degli enti, così come delineata dal d.lgs. n. 231/01.

Sul punto, la Corte di cassazione afferma come la responsabilità di natura amministrativa degli enti sia da considerarsi «*un tertium genus di responsabilità, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto*

<sup>1</sup> Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2018, n. 9072, P.G. in proc. Ficule, rv. 272.447, in *Cass. pen.*, 2018, 2805; Cass. Sez. III Pen. 15 marzo 2019, n. 11518, Rocco, rv. 276.030, in *Arch. pen.*, 2020, 1.

*proprio e di colpevolezza*<sup>2</sup>.

2. - *L'autonomia della responsabilità dell'ente.* La sentenza in commento si pone dunque sulla scia di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato che esclude fermamente la automatica estensione della clausola di particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.* alla responsabilità da reato degli enti.

Mancando in materia una esplicita presa di posizione da parte del legislatore, la questione circa la applicabilità dell'*art. 131 bis c.p.* agli enti è stata, soprattutto in passato, oggetto di soluzioni interpretative non univoche.

Procedendo in senso cronologico, si osserva come in dottrina si fosse inizialmente affermato che *«in assenza di una deroga espressa, il disposto dell'art. 131 bis c.p., che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, può estendersi a taluni reati tributari e societari e, in tale ultimo caso, rappresentare una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, nonostante rimanga inalterato il sistema di responsabilità amministrativa "da reato". Pertanto, il nuovo istituto, salvando la persona fisica, salva anche la persona giuridica, con eccezione dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa*<sup>3</sup>.

Una impostazione ermeneutica simile si rinviene altresì nelle Linee guida contenute nella circolare esplicativa/applicativa redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo: *«la disciplina segnata dall'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 prevede soltanto che l'estinzione del reato, salvo che nell'ipotesi di amnistia, non esclude la responsabilità amministrativa dell'ente con conseguente prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Una simile clausola di salvaguardia non è stata introdotta anche con riferimento all'istituto della tenuità del danno, sicché l'archiviazione per la causa di non punibilità in esame riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica»*.

Ai fini di una compiuta disamina della impostazione ermeneutica assunta dalla Corte nell'apparato motivazionale della sentenza in commento, occorre preliminarmente far riferimento all'*art. 8 del d.lgs. n. 231/2001*, rubricato come noto «autonomia della responsabilità dell'ente»: secondo tale principio la responsabilità dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Sempre la Suprema Corte aveva – già con la citata sentenza n. 11518/2019 – affermato *«l'esclusione di ogni automatismo tra l'eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato e l'accertamento della responsabilità dell'ente, la cui autonomia è stabilita dal già citato art. 8, d.lgs. 231/2001, nel quale, come è noto, si afferma che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia»*.

A sostegno delle proprie argomentazioni, i giudici fanno riferimento alla relazione ministeriale al *d.lgs. n. 231/01*, secondo la quale *«il sistema così impostato consente di contenere gli effetti negativi di eventuali accorgimenti adottati da soggetti aventi struttura organizzativa interna complessa tali da rendere difficoltosa, se non impossibile, l'individuazione dell'autore del reato»*.

E ancora: *«la riconosciuta autonomia tiene conto anche della possibilità di adozione di diverse strategie processuali da parte dell'ente e dell'autore del reato presupposto e (...) non sembra inoltre di ostacolo alla interpretazione prospettata nella sentenza 9072/2018 la circostanza che l'art. 8 in esame prenda in considerazione solo le cause di estinzione del reato e non anche le cause di esclusione della punibilità, poiché, come è stato da più parti osservato in dottrina, nella relazione ministeriale viene testualmente specificato: "è appena il caso di accennare al fatto che le cause di estinzione della pena (emblematici i casi grazia o di indulto), al pari delle eventuali cause di non punibilità e, in generale, alle vicende che ineriscono a quest'ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato. Se la responsabilità dell'ente presuppone comunque che un reato sia stato commesso, viceversa, non si è ritenuto utile specificare che la responsabilità dell'ente lascia permanere quella della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, concettualmente distinti, talché*

<sup>2</sup> Rifacendosi, sul punto, ai principi enucleati dalla Cass. Sez. Un. Pen. 18 settembre 2014, n. 38343, P.G., R.C., Espenhahn ed a., rv. 261.112, in *Giur. it.*, 2014, 2565.

<sup>3</sup> P. CORSO, *Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *www.ipsoa.it*, 24 marzo 2015.

*una norma che ribadisse questo dato avrebbe avuto il sapore di un'affermazione di mero principio».*

**3. -** *Le scelte di politica criminale sottese all'introduzione dell'art. 131 bis c.p. ed il suo impiego in ambito ambientale.* Il tema relativo alla possibilità di prosciogliere un ente *ex art. 131 bis c.p.* in ragione della particolare tenuità di un fatto di reato commesso dalla persona fisica che in esso opera si intreccia, a mio parere, con le riflessioni relative ai meccanismi di politica criminale e alla opportunità punitiva sottesi all'istituto in parola.

La questione, a ben vedere, è più complessa di quello che potrebbe apparire, considerando:

- da un lato, la diffusività dell'impiego dello strumento *ex art. 131 bis c.p.* in ambito ambiental-penalistico;  
- e, dall'altro, la frequenza con la quale, nel settore ambientale, i reati si realizzano in forma societaria, per le ragioni che vedremo.

Si è osservato come la tendenza (legislativa) in ambito penale sia stata recentemente quella di propendere verso un «alleggerimento dell'intervento punitivo penale», in particolare «al fine di avvicinare il sistema complessivo al canone dell'ultima ratio»<sup>4</sup>, con una funzione di deflazione processual-penalistica, di snellimento del carico giudiziale cosiccome di contenimento del ricorso allo strumento carcerario quale appunto *extrema ratio* dell'ingerenza punitiva nella sfera di libertà personale del singolo.

Emblematica è in tal senso la netta contrapposizione tra la *ratio* normativa sottesa al d.lgs. n. 28/2015 (che, come noto, ha inserito nella parte generale del codice penale l'istituto contemplato dall'art. 131 bis c.p.), da un lato, e la legge n. 68/2015 (attuativa della riforma dei reati ambientali), dall'altro: produzione legislativa – quella alla quale si fa riferimento in questa sede – efficacemente descritta da attenta dottrina come «divaricata tra due tendenze diverse, quasi antinomiche se non proprio opposte»<sup>5</sup>. Infatti, con riguardo alla parte speciale il legislatore ha profondamente rivisitato l'assetto normativo sanzionatorio in tema di reati ambientali introducendo nel codice penale svariate fattispecie delittuose di nuovo conio, orientandosi verso un progressivo e crescente inasprimento della risposta sanzionatoria «sull'onda di vere o presunte istanze repressive, non di rado amplificate dalla cassa di risonanza massmediatica»<sup>6</sup>. Al contrario, in ambito processuale si è assistito ad una complessiva attenuazione della risposta penalistica attraverso svariati rimedi che si collocano nell'ormai vasta gamma di strumenti della c.d. *giustizia riparativa*.

In tempi più recenti dunque, il legislatore ha introdotto una serie eterogenea di meccanismi volti, da un lato, alla deflazione del sistema giuridico, esigenza che tende ad imporsi sempre di più nei tempi caratterizzati da crescenti note di populismo penale, e, dall'altro, a valorizzare la condotta riparatoria da parte del *reo*, in un'ottica premiale.

Sotto questo punto di vista, non manca in dottrina chi propende, nella misurazione del grado di tenuità dell'offesa, a tener conto anche di alcuni criteri di cui all'art. 133, comma 2, c.p., e, segnatamente, del criterio della condotta contemporanea o susseguente al reato (n. 3), «che potrebbe permettere di valutare favorevolmente una prestazione riparatoria o lo sforzo riconciliativo dell'autore del reato nei confronti della vittima»<sup>7</sup>.

Le riflessioni circa la questione della autonomia della responsabilità dell'ente di cui all'art. 8 e la conseguente inapplicabilità alle persone giuridiche dell'art. 131 bis c.p., assumono rilievo pregnante nel contesto della materia ambientale. In dottrina si è infatti affermato come proprio nel contesto ambientale la condotta penalmente rilevante si palesi sovente come manifestazione, più che di scelte del singolo individuo, di una comune politica d'impresa, «spesso protratta nel tempo e frammentata in più centri decisionali»<sup>8</sup>; sotto un diverso profilo, si è osservato come sia la persona giuridica, più che l'individuo, ad «avere il controllo dei processi produttivi e a poter porre concretamente in essere quelle iniziative volte a rimuovere le situazioni di lesione

<sup>4</sup> F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1694.

<sup>5</sup> F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, cit.

<sup>6</sup> C. BERNASCONI, *Reati ambientali e particolare tenuità del fatto*, in [www.lagegislazionepenale.eu](http://www.lagegislazionepenale.eu), 2017, 2.

<sup>7</sup> E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, 422; in giurisprudenza, *ex multis*, Trib. Vicenza 15 giugno 2020, in [www.onegale.wolterskluwer.it](http://www.onegale.wolterskluwer.it).

<sup>8</sup> E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2020, 193.

*potenziale del bene giuridico attraverso la realizzazione di specifiche condotte ripristinatorie»* che si pongono come essenziali ai fini dell'accesso a molti strumenti di deflazione processuale (come appunto l'istituto dell'oblazione, ma anche – seppur indirettamente – quello *ex art. 131 bis* c.p. in commento attraverso il citato richiamo all'esiguità del danno in esso contenuto, ovvero con riferimento all'art. 133, comma 2, n. 3, c.p.).

Proprio tale esponenziale aumento e frammentazione dei centri decisionali all'interno degli enti, elementi che hanno caratterizzato via via il modello industriale *post-moderno*, nonché il correlato e ampio utilizzo di «schermi fittizi»<sup>9</sup> a cui imputare le scelte e le conseguenti responsabilità delle persone giuridiche, costituiscono dunque fattori che trovano nell'ambito della materia del diritto penale ambientale un terreno particolarmente fertile.

A ben vedere, inoltre, il legislatore ha compreso la centralità – in tale specifico settore del diritto – da attribuire agli obiettivi di politica criminale sottesi all'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p.: finalità rappresentata sia dalla deflazione del carico processuale e dalla economia processuale, sia – a parere di chi scrive – dalla incentivazione all'osservanza delle regole cautelari (quali, come vedremo, quelle connesse al ripristino dei luoghi inquinati quale condotta riparatoria successiva al fatto).

Molteplici, in effetti, gli strumenti normativizzati all'interno del d.lgs. n. 152/2006 in tal senso: mi riferisco, a titolo esemplificativo, agli «*interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale*» previsti dall'art. 257, comma 3, nonché, con specifico riguardo alla contestazione oggetto della pronuncia in commento, agli «*obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi*» (art. 256, comma 3, T.U.A.) che possono essere prescritti in capo al trasgressore con la sentenza di condanna ovvero quella di patteggiamento affianco alla misura della confisca. Rileva inoltre sul punto la parte VI *bis* introdotta dalla l. n. 68/2015 che ha previsto agli artt. 318 *bis* al 318 *octies* T.U.A. un meccanismo estintivo dei reati contravvenzionali ambientali. In particolare, la disposizione di cui all'art. 318 *septies* prescrive che, attraverso il ravvedimento dell'inquinatore e, previo pagamento di una somma di denaro, il *reo* possa ottenere che il reato da lui commesso si estingua.

Tali interventi legislativi realizzati nell'ambito della normativa di settore, cosiccome l'introduzione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, avente invece una portata applicativa trasversale, sono sicuramente accomunati dal fine ultimo dell'alleggerimento dell'intervento punitivo (in un'ottica di economia processuale), nonché dall'obiettivo di realizzare istanze facenti parte della famiglia della c.d. *restorative justice* («giustizia riparativa»): gradualità della pena, valorizzazione del contributo delle parti, centralità attribuita alla condotta ristoratrice dell'autore successiva al fatto.

Sul punto, si osserva come, anche nel caso di cui alla vicenda processuale in commento, il Tribunale di primo grado si era determinato a prosciogliere la società *ex art. 131 bis* c.p. dando rilievo proprio a tali fattori: come già rappresentato in esordio, il giudice di prime cure aveva inteso sottolineare come l'offesa provocata da tale illecito fosse da considerare di particolare tenuità, avendo riguardo al modesto vantaggio conseguito dall'ente, e, soprattutto, evidenziando come l'ente avesse svolto una attività riparatoria in un momento successivo al fatto di reato.

Un'ulteriore funzione che è stata attribuita all'istituto della particolare tenuità del fatto (e che, come vedremo, si attaglia in misura particolare ai connotati tipici della fattispecie «tipo» ambientale) consiste nell'attuare in concreto una precipua concezione gradualistica dell'illecito, ovvero nel «modellare» il caso concreto per adattarlo ai contorni rigidi della fattispecie astratta. Come giustamente osservato, infatti, «*sull'interprete grava l'onere di far costantemente interagire l'astratta fissità degli elementi del reato con la realtà fenomenica riprodotta in quel “quadro di vita” emergente dal singolo modello delittuoso, ma che è destinata a riproporsi in forma sempre “cangiante” e mutevole*»<sup>10,11</sup>.

<sup>9</sup> Per una completa disamina sulla *ratio* sottesa alla introduzione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, si veda la Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001.

<sup>10</sup> G. DE FRANCESCO, *L'esiguità dell'illecito penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2002, 889.

<sup>11</sup> C. BERNASCONI, *Reati ambientali e particolare tenuità del fatto*, cit.

In tale ottica, si può appunto osservare come l'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. sia idoneo a svolgere al meglio la funzione poc'anzi descritta proprio con riguardo ai reati ambientali. Questi infatti molto spesso prevedono nella descrizione del proprio elemento oggettivo definizioni (come nel caso del reato *ex* art. 256 T.U.A., quella di «rifiuto», che ricomprende in sé un confronto «tabellare» con dei limiti di concentrazione di sostanze prefissate) o soglie di punibilità legislativamente predefinite.

Ebbene, proprio nelle ipotesi in cui prevale una tecnica di tipizzazione «arida» attraverso il riferimento al mero superamento (o meno) di soglie quantitative o qualitative, si potrebbe imporre la necessità che l'interprete tenga conto, valorizzandole, delle diverse caratteristiche fattuali della situazione concreta di volta in volta considerata. Nell'ambito del reato in esame, la valutazione giudiziale avrà ad oggetto, ad esempio, il tipo e l'eventuale reiterazione dell'attività realizzata, il tempo della gestione abusivamente posta in essere, la condotta del *reo* in relazione alla gravità della colpa, nonché l'eventuale ravvedimento operoso del medesimo.

Se si analizza la disposizione *ex* art. 131 *bis* c.p. quale strumento di giustizia riparativa e valorizzando pertanto il ruolo della condotta risarcitoria susseguente al fatto da parte del *reo* ai fini dell'accesso alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, si comprende l'importanza del ruolo che tale istituto potrebbe essere chiamato ad assolvere nel contrasto alla criminalità d'impresa in ambito ambientale.

Nel contesto ambientale è infatti principalmente all'ente che il legislatore, ancor prima dell'introduzione dell'art. 25 *undecies*, d.lgs. n. 231/2001, si rivolge, sia in termini di inflizione della pena, sia, e soprattutto, di incentivazione al ripristino dell'integrità ambientale lesa o messa in pericolo.

Sotto questo punto di vista appare come un paradosso il fatto che

- molti reati ambientali – quale l'art. 256 T.U.A. – siano stati inseriti quali reati presupposto nella disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001;

- essendo per la maggior parte di essi prevista una forbice edittale compatibile con l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p., nella prassi si sia assistito ad un ampio utilizzo di tale formula di proscioglimento in ambito ambientale;

- in sede giurisprudenziale l'accesso all'istituto della particolare tenuità del fatto sia consentita unicamente alle persone fisiche, con esclusione della persona giuridica che invece di norma – più del singolo individuo – avrebbe l'interesse e/o la disponibilità materiale a realizzare condotte riparatorie del bene giuridico lesa.

In tale ottica non stupirebbe se l'ente, non potendo trarre concreti benefici sul piano penale dalla realizzazione di spesso onerose condotte ripristinatorie, finisca per valutare come non vantaggiosa l'adozione di iniziative da cui potrebbe trarre vantaggio (spesso a distanza di molti anni) soltanto la persona che ha agito nel suo interesse.

*Ludovica Regard*